

Regolamento per le nomine di competenza della CORSI-Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana

- Art. 1**
- ¹ Il presente regolamento si applica a tutte le nomine di competenza dell'assemblea generale dei soci della CORSI, specie a quelle dei membri del Consiglio regionale, dei membri dell'Ufficio di revisione e dei loro supplenti e dei membri del Consiglio del pubblico.
- ² Esso si applica per analogia alle nomine di competenza degli altri organi.
-
- Art. 2**
Ufficio elettorale dell'assemblea
- ¹ L'Ufficio elettorale dell'assemblea è composto di un notaio, scelto preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e di almeno quattro scrutatori, designati fra i soci dal presidente all'inizio dell'assemblea.
- ² I lavori dell'Ufficio elettorale sono diretti dal notaio.
- ³ L'Ufficio elettorale stabilisce e proclama i risultati delle nomine.
-
- Art. 3**
Convocazione
- Le nomine sono annunciate, con gli altri oggetti in deliberazione, nell'avviso di convocazione, che dev'essere spedito a tutti i soci della CORSI almeno tre settimane prima della data prevista per l'assemblea (art. 13 dello statuto della CORSI).
-
- Art. 4**
Proposte
- ¹ Tutti i partecipanti all'assemblea, giusta l'art. 18 dello statuto della CORSI, possono proporre candidati nella misura massima del numero delle persone da eleggere.
- ² La proposta di persona presente è valida soltanto se espressamente accettata seduta stante dal candidato.
- ³ La proposta di persona assente è valida soltanto se

accompagnata dall'accettazione scritta della proposta stessa da parte del candidato.

⁴ La persona in carica, che non abbia rassegnato per iscritto le dimissioni o che non abbia raggiunto il limite di rielezione di cui all'art. 40 dello statuto della CORSI, è automaticamente candidata.

⁵ Se i candidati, tenuta presente la norma di cui al precedente capoverso, non superano il numero delle persone da eleggere, la nomina avviene in forma tacita.

Art. 5

Nomina (art. 19 dello statuto della CORSI)

¹ La nomina avviene a scrutinio segreto a meno che, su proposta di uno o più soci, l'assemblea decida il voto per alzata di mano.

² Al primo scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta dei voti emessi; se questa è raggiunta da un numero di candidati superiore a quello dei seggi vacanti, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

³ La maggioranza assoluta si calcola dividendo il numero dei voti validi ottenuti da tutti i candidati (voti emessi) per il numero dei seggi a disposizione aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente è la maggioranza assoluta.

⁴ Al secondo scrutinio, al quale non sono ammessi nuovi candidati, basta la maggioranza relativa.

⁵ Se esso si chiude a parità di voti, si procede a un terzo scrutinio limitato ai candidati interessati.

⁶ Qualora anche questo desse parità di voti, decide il sorteggio.

Art. 6

¹ Le astensioni rispettivamente le schede bianche e nulle sono considerate come voti non emessi.

² Nel caso di scrutinio segreto si intende per voto emesso ogni nome di candidato indicato sulla scheda di voto.

³ Sono nulle le schede recanti espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti. Sono nulli i voti emessi che indicano nomi di persone ineleggibili o ambigui, persone già elette, persone non candidate formalmente o che non hanno accettato la candidatura. In presenza di voti emessi su di una scheda che indicano un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare si procede all'annullamento dei voti emessi in soprannumero iniziando dall'ultimo e procedendo così sino a ridurre i voti emessi al numero dei

seggi da assegnare.

Art. 7

**In caso di
vacanza**

¹ Se il seggio di uno o più membri del Consiglio regionale o dell'Ufficio di revisione (compreso il supplente) o del Consiglio del pubblico diviene vacante durante il periodo amministrativo, si svolge una nomina complementare in occasione dell'assemblea generale ordinaria che fa seguito alla vacanza.

² Anche la nomina complementare è retta dalle norme dei precedenti articoli da 2 a 6.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio regionale della CORSI nella sua seduta del 20 ottobre 2007